

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2319 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2016

che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO₂ e degli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di autovetture per l'anno civile 2015 a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2016) 8579]

(I testi in lingua bulgara, francese, inglese, italiana, neerlandese, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 443/2009, la Commissione è tenuta a calcolare ogni anno le emissioni specifiche medie di CO₂ e l'obiettivo per le emissioni specifiche per ciascun costruttore di autovetture nell'Unione nonché per ogni raggruppamento di costruttori. Sulla base di questo calcolo, la Commissione è tenuta a stabilire se costruttori e raggruppamenti hanno raggiunto i loro obiettivi per le emissioni specifiche.
- (2) I dati dettagliati da utilizzare per il calcolo delle emissioni specifiche medie e degli obiettivi per le emissioni specifiche si basano sulle immatricolazioni di autovetture nuove negli Stati membri nel corso dell'anno civile precedente.
- (3) Tutti gli Stati membri hanno trasmesso i dati per il 2015 alla Commissione a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 443/2009. La Commissione, dopo aver verificato i dati e constatato che alcuni di essi erano mancanti o manifestamente errati, ha contattato gli Stati membri interessati e, con riserva dell'accordo di tali Stati membri, ha corretto o completato i dati di conseguenza. Nei casi in cui non è stato possibile raggiungere un accordo, i dati provvisori dello Stato membro interessato non sono stati corretti.
- (4) Il 13 aprile 2016 la Commissione ha pubblicato i dati provvisori e ha trasmesso a 97 costruttori i calcoli provvisori relativi alle loro emissioni specifiche medie di CO₂ per il 2015 e ai loro obiettivi per le emissioni specifiche. Ai costruttori è stato chiesto di verificare i suddetti dati e notificare alla Commissione eventuali errori entro tre mesi dal ricevimento della notifica. 44 costruttori hanno trasmesso notifiche di errori entro il termine stabilito.
- (5) Per i restanti 53 costruttori, che non hanno notificato errori nelle serie di dati né hanno risposto altrimenti, è opportuno confermare i dati e i calcoli provvisori delle emissioni specifiche medie e degli obiettivi per le emissioni specifiche. Per quattro fabbricanti tutti i veicoli indicati nella serie di dati provvisori non rientravano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 443/2009.
- (6) La Commissione ha verificato gli errori notificati dai costruttori e le relative giustificazioni per la loro correzione e le serie di dati sono state confermate o modificate.
- (7) Nel caso dei dati con parametri di identificazione mancanti o scorretti, quali tipo, variante, codice di versione o numero di omologazione, occorre tenere conto del fatto che i costruttori non possono verificare o correggere questi dati. Di conseguenza, è opportuno applicare un margine di errore alle emissioni di CO₂ e ai valori di massa in tali dati.
- (8) Il margine di errore dovrebbe essere calcolato come la differenza tra lo scostamento dall'obiettivo per le emissioni specifiche (espresso come obiettivo per le emissioni specifiche dedotto dalle emissioni medie) calcolato sia tenendo conto delle registrazioni che non possono essere verificate dai costruttori sia escludendole. Indipendentemente dal fatto che si tratti di una differenza positiva o negativa, il margine di errore dovrebbe sempre migliorare la posizione del costruttore per quanto riguarda il suo obiettivo per le emissioni specifiche.

⁽¹⁾ GUL 140 del 5.6.2009, pag. 1.

